

ACCORDO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO ALIMENTARI INDUSTRIA: PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DI ALIMENTI PER L'UOMO E GLI ANIMALI DEL 01/06/2021

L'anno 2024 il giorno 8 del mese di aprile, in Roma, presso la sede di Conflavoro PMI, sita in Via del Consolato n°6, si è raggiunto il seguente accordo integrativo e modificativo del CCNL in epigrafe,

TRA

CONFLAVORO PMI, Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese rappresentata dal Presidente Nazionale Roberto Capobianco,

E

FESICA-CONFSAL, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato rappresentata dal Segretario Generale Bruno Mariani, Vice Segretario Generale Alfredo Mancini, con l'assistenza della **CONFSAL**, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi del Lavoratori rappresentata dal Segretario Generale Angelo Raffaele Margiotta.

Premesso che

- In data 01/06/2021, la Conflavoro PMI e la Fesica-Confsal, anche con l'assistenza della Confsal, hanno sottoscritto il CCNL Alimentari industria: produzione e trasformazione di alimenti per l'uomo e gli animali, con validità ed efficacia a far data dal 01/06/2021 al 31/05/2024;
- Le Parti sindacali intervengono sull'istituto del contratto a tempo determinato prevedendo apposita appendice denominata "Accordo sul tempo determinato" al fine di definire le causali utilizzabili per l'instaurazione di contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi stabilita nell'art. 24 D.L. n. 48/2023;
- Considerate le caratteristiche specifiche del settore alimentare e panificazione, le Parti Sindacali in epigrafe, al fine di tutelare l'occupazione del personale e il potere d'acquisto delle risorse umane impiegate - a seguito di ampio dibattito e in accoglimento parziale delle richieste della Fesica Confsal - sono addivenute alla ridefinizione dei livelli di retribuzione in due tranches, nonché alla previsione dell'EAR (elemento aggiuntivo della retribuzione) per il settore alimentare. Tale intervento è volto al rilancio dell'economia attraverso un aumento retributivo che possa influire positivamente sul potere di acquisto e rinvigorire i consumi dei lavoratori operanti nel settore. A tal proposito, si rende necessaria la rideterminazione delle "**Tabella allegato A, B e C**" e la revisione dell'articolo 25.
- Riconoscendo l'importanza, nonché l'utilità e la necessità del dialogo tra le parti stipulanti, vengono altresì rideterminate le ore di permesso retribuito riconosciute alle Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui all'art. 116, affinchè possano operare per le loro funzioni.

*** * ***

Tutto ciò premesso e considerato, costituente parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti Sindacali sottoscritte, dopo ampia discussione ed all'esito di una complessiva valutazione di opportunità in merito, hanno considerato la necessità di apportare delle variazioni al CCNL Alimentari industria: produzione e trasformazione di alimenti per l'uomo e gli animali.

Le seguenti variazioni **avranno effetto a decorrere dal 1° aprile 2024**; esse si inseriscono nel testo del CCNL e ne fanno parte integrante, variando conseguentemente i relativi testi originari.

*** * ***

1. Modifica Tipologie di retribuzione (art. 25)

All'art. 25 viene aggiunto il comma 10 così formulato:

A decorrere dal 1° aprile 2024, spetta a tutti i lavoratori inquadrati nel settore alimentare, compresi viaggiatori e piazzisti, l'elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR).

Tale elemento viene erogato mensilmente secondo gli importi della tabella a seguire, non è riassorbibile ed incide su tredicesima, quattordicesima e TFR.

| Livello | Importo |
|-------------------|----------|
| Quadri | € 151,11 |
| Primo livello | € 141,00 |
| Secondo livello | € 131,39 |
| Terzo livello | € 108,40 |
| Quarto livello | € 95,26 |
| Quinto livello | € 85,41 |
| Sesto livello | € 78,84 |
| Settimo livello | € 72,27 |
| Ottavo livello | € 65,70 |
| Prima categoria | € 108,40 |
| Seconda categoria | € 85,41 |

2. Modifica Rappresentanze Sindacali Aziendali e Territoriali RSA-RST (Art. 116)

Il comma 1 dell'art. 116 viene così modificato e sostituito:

I Dirigenti delle Rappresentanze Sindacali di cui all'Art. 19 dello Statuto dei Lavoratori e i componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali-RSA hanno diritto a permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato, nonchè per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.

Tali permessi sono fissati nella misura di ore 10 mensili per le aziende di cui alla lettera A del presente articolo, 12 ore mensili per le aziende di cui alla lettera B e 15 ore mensili per le aziende di cui alla lettera C.

I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque giorni prima, per il tramite dei competenti organismi territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL. Tale diritto è riconosciuto, sulla base delle seguenti disposizioni:

- A. fino a n.1 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano da 6 a 50 dipendenti;
- B. fino a n.2 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano da 51 a 200 dipendenti;
- C. fino a n.3 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano più di 200 dipendenti.

A tal fine i lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere.

3. Modifica Tabelle retributive A, B e C

Le tabelle retributive vengono così modificate e sostituite:

TABELLA A
SETTORE ALIMENTARE

| Livello | Minimi al 01/04/2024 | Minimi al 01.09.2024 |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Quadri* | € 3.217,95 | € 3.276,70 |
| Primo livello | € 3.177,95 | € 3.231,60 |
| Secondo livello | € 2.863,70 | € 2.914,80 |
| Terzo livello | € 2.450,50 | € 2.492,75 |
| Quarto livello | € 2.214,35 | € 2.251,40 |
| Quinto livello | € 2.037,30 | € 2.070,50 |
| Sesto livello | € 1.919,20 | € 1.949,85 |
| Settimo livello | € 1.801,15 | € 1.829,30 |
| Ottavo livello | € 1.683,00 | € 1.708,65 |

*In aggiunta indennità di funzione pari a 100€.

Importi comprensivi di EDR, indennità di contingenza e EAR.

TABELLA B
SETTORE PANIFICAZIONE

| Livello | Minimi al 01.04.2024 | Minimi al 01.09.2024 |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Primo livello | € 2.190,55 | € 2.231,30 |
| Secondo livello | € 2.058,95 | € 2.096,45 |
| Terzo livello A | € 1.936,45 | € 1.970,90 |
| Terzo livello B | € 1.837,35 | € 1.869,35 |
| Quarto livello | € 1.628,25 | € 1.655,35 |
| Quinto livello | € 1.504,85 | € 1.529,10 |
| Sesto livello | € 1.346,90 | € 1.367,30 |

Importi comprensivi di EDR e indennità di contingenza.

TABELLA C
VIAGGIATORI E PIAZZISTI

| Livello | Minimi al 01.04.2024 | Minimi al 01.09.2024 |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Prima categoria | € 2.450,50 | € 2.492,70 |
| Seconda categoria | € 2.037,30 | € 2.070,50 |

Importi comprensivi di EDR, indennità di contingenza e EAR.

4. Previsione Appendice “Accordo sul Tempo Determinato”

Le Parti prendono atto della modifica alla disciplina delle causali utilizzabili per l’instaurazione di contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi stabilita nell’art. 19 D. Lgs. lgs 81/2015 e smi e, tenuto conto delle caratteristiche del settore alimentare e panificazione disciplinato dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro, individuano le seguenti causali:

- Assunzione di lavoratori con nuove e maggiori professionalità, in grado di effettuare particolari attività anche di produzione rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL;
- Assunzione di lavoratori con competenze specifiche, relative all’utilizzo di un nuovo macchinario funzionale alla realizzazione delle attività incluse nel campo di applicazione del presente CCNL;
- Assunzione di lavoratori con particolari capacità manuali e pratiche, relative all’utilizzo di nuove tecniche di lavorazione;
- Attività che comportano l’impiego tempestivo di professionalità già acquisite difficilmente reperibili in tempi stretti sul mercato;
- Lavoratori di età superiore a 50 anni;
- Sostituzione di lavoratori assenti;
- Sostituzione di lavoratori con gravi patologie, soggetti ad un periodo di comporto esteso (fino a 720 gg nell’arco di 48 mesi).

Le modifiche, integrazioni e/o sostituzioni degli articoli suindicati e contenuti nel presente accordo avranno effetto ed efficacia a far data dal 01/04/2024.

Letto, approvato e sottoscritto.

CONFLAVORO PMI

FESICA-CONFSAL

CONFSAL